

Parte prima - N. 2

Anno 43

30 marzo 2012

N. 55

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N.1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

CAPO I

Oggetto, principi e finalità

Art. 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.

Art. 2

Obiettivi

1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

CAPO II

Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale

Art. 3

Anagrafe degli eletti e dei nominati

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono

disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
- b) titolo di studio;
- c) professione esercitata;
- d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;
- f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
- g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982, nonché dei conviventi *more uxorio* se gli stessi vi consentono;
- i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto o erogato per un valore di oltre mille euro annui;
- j) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
- k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione

della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Attività dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. L’Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall’articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

- a) l’elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d’uso;
- b) un elenco in merito all’intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
 - 1) ufficio proponente;
 - 2) soggetto assegnatario;
 - 3) tipologia dell’incarico;
 - 4) ammontare dei compensi riconosciuti;
 - 5) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l’assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate;
 - 6) esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;
- c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
- d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell’Assemblea.

Art. 5

Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.
2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di

dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.

3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto adottato d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l’apposita licenza per l’utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massima fruibilità dei dati stessi.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previo contatto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per assicurare il rispetto della disciplina applicabile.

Art. 7

Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e comma 2 della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell’Assemblea legislativa.

Art. 8

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall’articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l’inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell’Assemblea legislativa, se l’inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni eventualmente previste nell’ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell’Assemblea ne dà notizia all’Assemblea.
2. Dell’inosservanza della diffida si fa menzione nell’anagrafe degli eletti e dei nominati di cui all’articolo 3 della presente legge.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsio-

nali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 marzo 2012

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- dei consiglieri Naldi e Meo, oggetto assembleare n. 262 (IX legislatura) testo base;
 - dei consiglieri Favia e Defranceschi, oggetto assembleare n. 958 (IX legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, nel n. 23 in data 22 luglio 2010 e nel n. 51 in data 27 gennaio 2011;
- assegnati in sede referente alla Commissione assembleare permanente I "Bilancio

Affari Generali ed Istituzionali" e in sede consultiva alla Commissione assembleare VI "Statuto e Regolamento";

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2012 del 12 marzo 2012, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Gabriella Meo nominata dalla Commissione in data 24 gennaio 2012;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 27 marzo 2012, atto n. 35/2012.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o

ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».